



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

Contratto

Lavori di Sistemazione del tratto stradale Pijore Uznove di Berat CIG 7497092C06

Il presente Contratto, si stipula il09.07.2018.....,

tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS Sede di Tirana, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V Piano, Tirana

e

La società Grup Egnatia Kompani Shpk, rappresentata da Ines Çupi (denominato di seguito “Appaltatore”), con sede legale in Lagja Adem Gjeli n.28, Fushe Kruje, Albania, dall’altra parte.

CONSIDERATO

Che l’Amministrazione Appaltante desidera che l’Appaltatore realizzi le seguenti attività ed opere:

“Lavori di Sistemazione del tratto stradale Pijore Uznove di Berat”, così come da Progetto preliminare allegato al presente contratto,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Documenti Contrattuali

1.1 Definizioni

Le parole maiuscole e le frasi usate nel presente documento hanno lo stesso significato di quello loro attribuito nelle Condizioni Generali (allegate al presente contratto).

1.2 Documenti Contrattuali (Riferimento CG-3)

I seguenti documenti compongono il Contratto tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore, saranno letti e considerati come parte integrale del Contratto.

Il presente Contratto e le appendici elencate di seguito;

- (a) La Tabelle Prezzi Contrattuali;
- (c) Le Condizioni Generali;
- (d) Il Progetto Preliminare;



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

Detti Documenti sono complementari e qualsiasi prestazione richiesta in uno è ugualmente obbligatoria come se fosse richiesta in tutti.

Per tutti gli aspetti d'esecuzione non contemplati nel presente Contratto sarà applicata la legge Albanese.

1.3 Ordine di Priorità (Riferimento CG-3)

In caso di discrepanze o ambiguità o conflitto tra i Documenti Contrattuali, il contenuto di ciascun documento ha priorità rispetto al contenuto dei successivi secondo l'ordine nel quale i documenti sono stati elencati al precedente punto 1.2.

Articolo 2

Importo del Contratto e Termini di Pagamento

2.1 Importo del Contratto (Importo Globale)

L'Amministrazione Appaltante conviene di corrispondere all'Appaltatore, come contropartita per l'esecuzione e completamento delle opere oltre il risanamento di eventuali deficienze o difetti, l'Importo Globale di Euro 74.880 (settantaquattromilaottocottanta).

Tale Importo del Contratto è l'unica remunerazione dovuta all'Appaltatore. Tale importo s'intende a corpo, fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. Esso è inoltre al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (TVSH).

2.2 Modalità e Termini di Pagamento (Disposizioni generali)

Le modalità e i termini di pagamento saranno in accordo con quanto stabilito in "Appendice 1- Termini e Modalità di Pagamento" Disposizioni generali.

Articolo 3

Data di Decorrenza e di Completamento del Contratto

3.1 Perfezionamento del Contratto

Il Contratto si intende perfezionato quando le seguenti condizioni saranno adempiute:

(a) Il presente Contratto e tutti i Documenti Contrattuali sono stati debitamente firmati dalle Controparti;

(b) L'Appaltatore ha sottomesso all'Amministrazione Appaltante la Cauzione di Buona Esecuzione del Contratto.

3.2 Data Effettiva di Decorrenza del Contratto

Agli effetti dell'applicazione delle clausole contrattuali che vincolano le Parti al rispetto delle scadenze significative, la data Effettiva di Decorrenza del Contratto è la Data di consegna, da parte dell'Appaltatore, all'Amministrazione Appaltante, della Cauzione di Buona Esecuzione del Contratto.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

3.3 Data di Completamento del Contratto

L'Appaltatore dichiara di accettare integralmente i termini di consegna fissato a 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori.

**Articolo 4
Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

**Articolo 5
Subappalto**

Il subappalto è consentito nella percentuale massima del 30 per cento dell'importo dei lavori oggetto del contratto.

**Articolo 6
Procedimento di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore**

In caso di fallimento del mandatario ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto d'appalto con altro operatore economico, dell'associazione temporanea d'impresе, che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa italiana vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni, la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

**Articolo 7
Clausole Deontologiche**

L'Appaltatore dichiara di accettare, senza riserva alcuna, le Clausole Deontologiche descritte nell'Articolo 36 delle "Istruzioni agli Offerenti", che si intendono riportate qui integralmente. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Articolo 8
Appendici**

Le seguenti Appendici elencate costituiscono parte integrale del Contratto:



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

Appendice 1 Modalità e Termini di Pagamento
Appendice 2 Requisiti Assicurazioni
Appendice 3 Garanzia di Buona Esecuzione del Contratto (Modello).

**Articolo 9
Coordinate Bancarie**

Le coordinate bancarie, ai fini del Versamento dei pagamenti dovuti all'Appaltatore sono le seguenti:

GRUP Egnatia Kompani'..... IBAN' AL14205115190034
BKT Nr! 110003402

A CONFERMA DI QUANTO SOPRA,

le Parti si obbligano per il presente Contratto in accordo con le leggi vigenti.

Firmato da e per conto
della Stazione Appaltante




Firmato da e per conto dell'Appaltatore






AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Appendice 1

Modalità e Termini di Pagamento

L'Amministrazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore l'importo contrattuale a saldo, previa presentazione della fattura e accettazione provvisoria firmata dal Direttore dei Lavori, al completamento del 100% dei lavori previsti.

Appendice 2

Requisiti Assicurazione

All'atto della firma del Contratto e comunque prima di dare inizio all'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore stipulerà e manterrà in vigore, a proprie spese, con primarie Compagnie di Assicurazione nazionalmente riconosciute, la seguente polizza assicurativa:

Polizza Contro Terzi

Oggetto: Lesioni corporee o morte subite da terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore, dei suoi Subappaltatori, e dal personale del Committente e/o suoi rappresentanti), e perdite o danni derivanti dall'esecuzione dell'Appalto, ivi compresi i danni (i) alle proprietà del Committente, (ii) i danni ai servizi sotterranei o a cose che ritrovano nell'ambito di esecuzione dei lavori o comunque connessi con l'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto, (iii) danni da sospensione di attività, (iv) danni a cose movimentate, (v) danni a cose di terzi provocati da incendi, (vi) da inquinamento ambientale;

Capitale da assicurare:

- EURO 150.000,00 (centocinquantamila) per lesioni corporee o morte;
- 20% (venti per cento) dell'importo totale del Contratto, per danni alle proprietà, servizi, cose, ecc.;

Parti Assicurate: Terzi

Copertura: Dall'inizio delle attività in Sito alla data di Accettazione Definitiva delle Opere.

Parti Assicurate: Terzi;

Copertura: Dalla data d'inizio dei lavori alla data di Accettazione Definitiva dell'Opere.

Appendice 3

Garanzia per la Buona Esecuzione del Contratto (Modello)

Garanzia Bancaria o assicurativa – Incondizionata

Data: _____



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Finanziamento per: Lavori di Sistemazione del tratto stradale Pyjore Uznove di Berat
Contratto No. _____

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – AICS Sede di Tirana,
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V Piano, Tirana, Tel. +355 422 40 881/2/3 – Cell. +355 69
5324244

Egregi Signori

Ci riferiamo al Contratto firmato il [data] tra l'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS Sede di Tirana e [Nome dell'Appaltatore] relativo al progetto, esecuzione e completamento [Breve descrizione dello scopo dei Lavori].

Per mezzo della presente lettera, la sottoscritta [Nome della Banca], organizzata sotto la legge del [Paese della Banca] e avente gli uffici presso la sua sede [Indirizzo della Banca], si impegna, solidamente ed individualmente, al pagamento irrevocabile, dovuto a Voi dall'Appaltatore [Nome], a seguito del Contratto in riferimento, per la somma di [Importo in cifre e in lettere], equivalente al 10% (dieci per cento) dell'Importo Globale del Contratto, fino alla data di scadenza del periodo di Garanzia.

Dove è concordato tra Voi e l'Appaltatore che l'Appalto è accettato in parti, e così ci sono Accettazioni e Periodi di Garanzia divisi per ciascun parte, la presente Lettera di Garanzia sarà distribuita al valore di ciascuna parte e sarà ridotta o scadrà come previsto sopra alla scadenza del Periodo di Garanzia di ciascuna Parte.

Con la presente Lettera di Garanzia, noi ci impegniamo, nonostante qualsiasi opposizione da parte dell'Appaltatore, ad effettuare il pagamento, al ricevimento della prima Vostra richiesta fatta per iscritto e accompagnata da una vostra dichiarazione attestante che l'importo è dovuto in quanto l'Appaltatore non ha adempiuto alle proprie obbligazioni nei termini ed alle condizioni del Contratto N° [Riportare il numero del Contratto in riferimento], e senza la necessità di provare o fornire le basi o ragioni della Vostra richiesta e senza il diritto dell'Appaltatore di contestare o sollevare discussioni a tale domanda.

Noi, [Nome e indirizzo della Banca], dichiariamo espressamente di rinunciare ad avvalerci del beneficio della preventiva escussione dell'Appaltatore obbligato.

Il nostro impegno è quello di pagarVi qualunque minore somma richiesta o l'importo qui garantito a fronte di una Vostra domanda formulata entro la scadenza della presente Lettera di Garanzia, senza aver titolo di chiederVi se o meno il pagamento richiesto è lecito.

La presente garanzia sarà valida dalla data di emissione fino alla data di scadenza del Periodo di Garanzia.

Qualora il Periodo di Garanzia di qualsiasi parte dell'Appalto, viene esteso, secondo i disposti del Contratto di Appalto, Voi dovete informarci per iscritto, e la validità della presente Lettera di Garanzia sarà estesa con riferimento alla percentuale dell'Importo Contrattuale stipulata nella notifica fino alla scadenza di tale estensione.

Tutte le comunicazioni riguardanti la presente Lettera di Garanzia saranno date per mezzo di raccomandata.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Noi *[Nome della Banca]* ci rendiamo edotti e concordiamo che qualsiasi parte dell'Appalto può essere emendata, rinnovata, estesa, modificata, ceduta o liberata, a seguito di un accordo reciproco tra Voi e l'Appaltatore, e la presente Lettera di Garanzia può essere scambiata o ceduta senza limitare o influenzare, in alcun modo, la nostra responsabilità qui stabilita senza ci notificiate e senza la necessità per qualsiasi girata aggiuntiva, consenso o garanzia per nostro tramite, purché la somma garantita non sarà aumentata o diminuita.

Nessuna azione, evento o condizione che tramite qualunque legge applicabile opererebbe per scaricare la nostra responsabilità qui stabilita avrà effetto alcuno e noi mediante la presente Lettera di Garanzia rinunciamo a qualunque diritto che potremo ottenere applicando tale legge, così che in tutti i riguardi la nostra responsabilità sarà irrevocabile e incondizionata in tutti gli aspetti.

Con osservanza

[Timbro della Banca]

[Firma della Persona Legalmente Autorizzata]

VOLUME 2 - Sezione 2

CONDIZIONI GENERALI



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Definizioni

1.1 Le intestazioni e i titoli delle presenti Condizioni Generali non si considereranno parte delle stesse né saranno prese in considerazione agli effetti della interpretazione del Contratto.

1.2 Quando il contesto lo permette, si considererà che le parole al singolare includano il plurale e viceversa, e che le parole espresse al maschile includano il femminile e viceversa.

1.3 I termini che designano persone o parti includeranno imprese e società, così come qualsiasi organizzazione avente capacità giuridica.

Articolo 2 Legge applicabile al Contratto e lingua utilizzata

Decreto 2 novembre 2017, n. 192 *Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Eventuali ricorsi saranno regolati secondo quanto previsto al punto 37. Il contratto e tutte le comunicazioni scritte tra le parti saranno redatti nella lingua della procedura.

Articolo 3 Ordine di priorità dei documenti contrattuali

3.1 Il Contratto è composto dai seguenti documenti in ordine di priorità:

- a) il Contratto
- b) le Condizioni Generali applicabili al Contratto
- c) la documentazione di progetto
- d) l'offerta con le sue Appendici;
- e) qualsiasi altro documento che formi parte del Contratto.

Gli addenda al Contratto avranno l'ordine di priorità dei documenti che modificano.

3.2. I vari documenti che compongono il Contratto devono essere considerati come reciprocamente esplicativi; in caso di ambiguità o di divergenza, devono essere letti nell'ordine in cui appaiono sopra.

Articolo 4 Comunicazioni

4.1 Le comunicazioni, tra l'Amministrazione Appaltante/il Direttore dei Lavori da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, saranno fatte esclusivamente per iscritto. Dette comunicazioni potranno essere inviate per posta, e-mail, oppure consegnate a mano agli indirizzi designati a tale scopo dalle Parti.

4.2 Nel caso in cui il mittente intendesse richiedere avviso di ricevimento, dovrà indicarlo nella sua comunicazione. Nel caso in cui sia previsto un termine per il ricevimento di una comunicazione scritta, il mittente deve chiedere un avviso di ricevimento. In ogni caso, il mittente prenderà tutte le misure necessarie per garantire il ricevimento della comunicazione.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

4.3 Qualora il Contratto preveda il rilascio di una notifica o l'emissione di un benestare, un'approvazione, un certificato o una decisione, salvo quanto diversamente specificato, queste saranno fatte per iscritto e le parole "notificare", "certificare", "approvare" o "decidere", verranno interpretate di conseguenza. Nessuno di tali benestare, certificati d'approvazione o decisioni sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato.

Articolo 5 Il Direttore dei Lavori e il rappresentante del Direttore dei Lavori

5.1 Il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti stabiliti nel Contratto. Salvo che il Contratto lo stabilisca espressamente, il Direttore dei Lavori non avrà la facoltà di sollevare l'Appaltatore da nessuna delle sue obbligazioni.

5.2 Conservando la responsabilità finale, il Direttore dei Lavori potrà, occasionalmente, delegare ad un suo rappresentante qualsiasi dovere o facoltà attribuitagli, potendo in ogni momento revocare tale delega o sostituire il rappresentante. Queste deleghe, revoche o sostituzioni avverranno per scritto e non avranno effetto fin tanto che non ne sarà consegnata una copia all'Appaltatore.

5.3 Qualsiasi comunicazione effettuata dal rappresentante del Direttore dei Lavori all'Appaltatore nei termini della delega, avrà effetti come se l'avesse effettuata il Direttore dei Lavori, salvo che:

- a) l'omissione da parte del rappresentante del Direttore dei Lavori di disapprovare una opera, un materiale o installazione, non pregiudicherà la facoltà del Direttore dei Lavori di non approvare detta opera, materiale o installazione e impartire le istruzioni necessarie per la sua rettifica;
- b) il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di invalidare o modificare il contenuto della comunicazione.

5.4 Le istruzioni o ordini del Direttore dei Lavori avranno la forma di Ordini di Servizio. Detti ordini saranno datati, numerati e saranno iscritti in un registro e, ove opportuno, copia degli stessi sarà consegnata a mano al rappresentante dell'Appaltatore.

5.5 L'Appaltatore assicurerà il libero accesso del Direttore dei Lavori ai luoghi in cui si realizzano le opere oggetto del Contratto e gli fornirà qualsiasi informazione egli richieda. Il Direttore dei Lavori potrà far sorvegliare e controllare la preparazione e la fabbricazione di tutto ciò che deve essere prodotto, ai sensi del contratto. Per questo potrà richiedere le prove che consideri necessarie, tra quelle previste nelle presenti Condizioni Generali, con lo scopo di determinare se i materiali e componenti corrispondono alla qualità e alle quantità richieste. Potrà esigere la sostituzione o riparazione, a seconda dei casi, delle voci che non corrispondono al Contratto, anche dopo l'installazione. Potrà anche proporre una riduzione del prezzo che, se accettata dall'Appaltatore, coprirà quest'ultimo delle imperfezioni che siano state riscontrate. L'Appaltatore non potrà opporre il fatto che tali supervisioni e ispezioni sono state effettuate per eludere la propria responsabilità nel caso in cui le opere vengano rifiutate dal Direttore dei Lavori.

5.6 Nell'adempimento dei propri doveri il Direttore dei Lavori non rivelerà le informazioni sui metodi di fabbricazione e di funzionamento delle società ottenute in occasione delle sue ispezioni e supervisioni, eccetto alle autorità che necessitino di conoscerle.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Articolo 6 Cessioni

6.1 La cessione potrà essere valida solamente quando rivesta la forma di un accordo scritto attraverso il quale l'Appaltatore trasferisce il suo Contratto od una parte di esso ad un terzo.

6.2 Senza il previo benestare scritto dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà cedere il Contratto o parte di esso, né alcun beneficio o interesse che derivino dallo stesso, eccetto che nei seguenti casi:

- a) quando si costituisca, a favore delle Banche dell'Appaltatore, un addebito di qualsiasi somma dovuta o che sarà dovuta in virtù del Contratto;
o
- b) quando si ceda agli assicuratori dell'Appaltatore il diritto di quest'ultimo a ottenere la riparazione di un torto nei confronti di qualsiasi altra parte responsabile, nei casi in cui quando gli assicuratori abbiano riparato il danno che abbia sofferto o del quale sia responsabile l'Appaltatore.

6.3 Agli effetti del paragrafo 2 del presente articolo, l'approvazione di una cessione da parte dell'Amministrazione Appaltante non libererà l'Appaltatore dalle sue obbligazioni con rispetto sia alla parte già eseguita del Contratto, sia alla parte non ceduta.

6.4 Se l'Appaltatore avesse ceduto il suo Contratto senza autorizzazione, l'Amministrazione Appaltante potrà, senza darne formale preavviso, applicare di diritto le sanzioni per inadempienza contrattuale stabilita agli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali del Contratto.

6.5 I cessionari debbono soddisfare i criteri di eleggibilità applicabili per l'aggiudicazione del Contratto.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Articolo 7 Accesso al sito

7.1 A tempo debito e in funzione dell'avanzamento delle opere La Stazione Appaltante faciliterà la messa a disposizione del sito da parte del beneficiario finale e l'accesso allo stesso a disposizione dell'appaltatore, in conformità con il programma di esecuzione menzionato nelle presenti Condizioni Generali. L'Appaltatore concederà alle altre persone interessate tutte le ragionevoli opportunità per realizzare il loro lavoro, secondo quanto stabilito richiesto con gli Ordini di Servizio.

7.2 Il terreno messo a disposizione dal beneficiario finale all'Appaltatore non potrà essere utilizzato da quest'ultimo per fini differenti da quelli relativi all'esecuzione del contratto.

7.3 L'Appaltatore manterrà in buono stato, per il tempo che li occupa, le aree messe a sua disposizione. Se richiesto dall'Amministrazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, li restituirà nel loro stato iniziale al perfezionamento del Contratto, tenendo conto del normale deterioramento.

7.4 L'Appaltatore non potrà reclamare alcun pagamento per le migliorie conseguenti a opere realizzate di propria iniziativa.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Articolo 8 Assistenza relativa alla Normativa Locale

8.1 L'Appaltatore potrà richiedere l'assistenza dell'Amministrazione Appaltante per ottenere copia delle leggi e delle normative e informazioni sugli usi locali, gli ordini o le ordinanze del Paese in cui si realizzano le opere e che possano interessare il compimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'Amministrazione Appaltante potrà fornire all'Appaltatore l'assistenza sollecitata a spese di quest'ultimo.

8.2 Ove necessario, Il beneficiario finale si incaricherà, di ottenere i permessi e le licenze di importazione necessari in un lasso di tempo ragionevole tenuto conto del calendario di esecuzione del Contratto.

8.3 Senza pregiudizio delle disposizioni della legge e della normativa vigente in materia di manodopera straniera nel paese nel quale debbano essere realizzate le opere, l'Amministrazione Appaltante farà tutto il possibile per facilitare l'ottenimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i visti e permessi richiesti per il personale i cui servizi sono considerati necessari, così come i permessi di residenza per le loro famiglie.

8.4 L'Appaltatore dovrà rispettare le regole fondamentali della normativa del lavoro internazionalmente riconosciute, come le norme lavorative fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le convenzioni relative alla libertà di associazione e di negoziazione collettiva, eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio, eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione e abolizione del lavoro infantile.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Articolo 9 Obblighi Generali

9.1 L'Appaltatore, attenendosi alle disposizioni del Contratto e con la debita cura e diligenza, esegue e completa le opere come stabilito nel contratto stesso e ne rettifica gli eventuali difetti. L'Appaltatore assicura la direzione del cantiere, fornisce il personale, i materiali, gli impianti, le attrezzature e tutti gli altri elementi, di natura temporanea o permanente, necessari per tale esecuzione e completamento dei lavori nonché per rettificare gli eventuali difetti, per quanto sia specificato nel Contratto o si possa ragionevolmente dedurre dallo stesso.

9.2 Il personale e gli operai impiegati dall'Appaltatore devono essere in numero sufficiente, e ciascuno deve avere le qualifiche necessarie per garantire il corretto avanzamento e la soddisfacente esecuzione delle opere.

L'Appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente tutte le persone, indicate dal Direttore dei Lavori, in una lettera nella quale fanno stato delle ragioni che impediscono la regolare esecuzione dei lavori. L'Appaltatore prenderà i provvedimenti necessari per l'assunzione di tutto il personale e degli operai. Osserverà a tutte le leggi sul lavoro riguardanti il personale da lui impiegato, li pagherà regolarmente e riconoscerà loro tutti i diritti di legge.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

9.3 Le attrezzature che l'Appaltatore ha in cantiere, saranno destinate all'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore non è autorizzato a spostarle senza il consenso scritto del Direttore dei Lavori a meno che dimostri che tali attrezzature non sono più necessarie per il completamento dei lavori.

9.4 L'Appaltatore è pienamente responsabile dell'adeguatezza, della stabilità e della sicurezza di tutte le operazioni e di tutti i metodi di costruzione di cui al Contratto.

9.5 L'Appaltatore si attiene agli Ordini di Servizio a lui impartiti. Laddove l'Appaltatore ritenga che le richieste di un Ordine di Servizio trascendano l'autorità del Direttore dei Lavori o lo scopo del Contratto, egli deve, a pena di decadenza, darne notifica motivata al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dal ricevimento, e informarne l'Amministrazione Appaltante. L'esecuzione dell'Ordine di Servizio sarà sospesa durante questo periodo.

Ove necessario, ed in risposta ad una motivata richiesta del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore, entro un periodo di tre settimane, deve essere in grado di fornire una Analisi dei prezzi dettagliata.

Ciò vale anche per i documenti e le voci contrattuali che devono essere sottoposti al Direttore dei Lavori per l'approvazione e accettazione. Questi disegni di dettaglio, documenti e voci contrattuali vari non possono essere riprodotti o usati per altri scopi dall'Amministrazione Appaltante, né possono essere comunicati terzi, se non con l'accordo dell'Appaltatore e dietro pagamento di un equo compenso.

9.7 L'Appaltatore rispetta e applica tutte le leggi e regolamenti vigenti e assicura il rispetto dell'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale e dei propri dipendenti nonché del personale locale. L'Appaltatore assicurerà l'Amministrazione Appaltante contro il ricorso o le azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell'Appaltatore stesso, dei suoi impiegati e dipendenti.

9.8 Qualora l'Appaltatore o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere, o astenersi dal compiere, un'azione in relazione al contratto o a qualsiasi altro contratto con l'Amministrazione Appaltante, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al Contratto o a qualsiasi altro contratto con l'Amministrazione Appaltante, questa può, fatti salvi i diritti dell'Appaltatore a norma del Contratto, risolvere il Contratto, applicando le relative condizioni di queste Condizioni Generali.

9.9 L'Appaltatore deve trattare i documenti o le informazioni ricevute inerenti al Contratto, come privati e riservati. Egli, salvo il caso in cui si renda necessario ai fini dell'esecuzione del contratto, non dovrà divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Appaltante o del Direttore dei Lavori, avendo consultato la stessa Amministrazione Appaltante. In caso di disaccordo in merito alla necessità di una qualsiasi pubblicazione o divulgazione ai fini del contratto, la decisione dell'Amministrazione Appaltante è definitiva.

9.10 Qualora l'Appaltatore sia una Associazione Temporanea di Imprese o un consorzio costituito da due o più persone, tutte queste sono tenute in solido ad adempiere agli obblighi del Contratto, conformemente alla legislazione dello Stato dell'Amministrazione Appaltante e dovranno designare una di esse, a richiesta dell'Amministrazione Appaltante, a fungere da capofila con potere di vincolare la Associazione Temporanea di Imprese o il consorzio. La composizione o la costituzione della



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

Associazione Temporanea di Imprese o del consorzio non può essere modificata senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Appaltante.

Articolo 10 Direzione di cantiere

10.1 L'Appaltatore sovrintende personalmente i lavori o nomina a tal fine un suo rappresentante. Tale nomina è sottoposta all'approvazione del Direttore dei Lavori. L'approvazione può essere revocata in qualsiasi momento. Se l'Appaltatore rifiuta o revoca l'approvazione della nomina, egli è tenuto ad esporre le ragioni della sua decisione e l'Appaltatore sottopone senza indugio una nomina alternativa. L'indirizzo del rappresentante dell'Appaltatore sarà lo stesso indirizzo fornito dall'Appaltatore per i servizi.

10.2 Se il Direttore dei Lavori revoca l'approvazione del rappresentante dell'Appaltatore, quest'ultimo appena possibile dopo aver ricevuto notifica della revoca, deve allontanare detto rappresentante dai lavori e sostituirlo con un altro rappresentante approvato dal Direttore dei Lavori.

10.3 Il rappresentante dell'Appaltatore ha piena autorità di prendere qualsiasi decisione necessaria per l'esecuzione delle opere, di ricevere ed eseguire Ordini di Servizio e di controfirmare il Giornale lavori citato in queste Condizioni Generali o negli allegati.

In ogni caso, l'Appaltatore ha la responsabilità di garantire che le opere siano eseguite in modo soddisfacente e che i suoi dipendenti, subappaltatori e relativi dipendenti si conformino alle prescrizioni tecniche e agli Ordini di Servizio.

Articolo 11 Assicurazione

11.1 L'Appaltatore stipulerà una polizza di assicurazione a nome proprio e a nome dell'Amministrazione Appaltante contro danni a terzi.

Articolo 12 Adeguatezza dei prezzi dell'Offerta

12.1 Si considera che l'Appaltatore abbia ispezionato ed esaminato il cantiere e la zona circostante e si sia accertato, prima di presentare l'offerta, della natura del terreno e del sottosuolo, nonché che abbia tenuto conto della configurazione e della natura del cantiere, dell'entità e della natura dei lavori e dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere, dei mezzi di comunicazione e delle vie d'accesso al cantiere, delle strutture ricettive di cui ha bisogno e, in generale, che egli si sia procurato tutte le informazioni necessarie in merito ai rischi, agli imprevisti e alle circostanze che possono influire sulla sua offerta o ripercuotersi su di essa.

Poiché si considera che l'Appaltatore abbia determinato i prezzi sulla base di propri calcoli, operazioni e stime, egli eseguirà senza oneri aggiuntivi i lavori che formano oggetto di una qualsiasi voce della offerta per la quale non abbia indicato né il prezzo unitario né il prezzo a corpo.

Articolo 13 Sicurezza sul Cantiere

13.1 L'Appaltatore avrà il diritto di proibire l'accesso al cantiere ad ogni persona estranea all'esecuzione dei lavori, eccettuate le persone autorizzate dal Direttore dei Lavori o rappresentanti dell'Amministrazione Appaltante.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

13.2 L'Appaltatore garantirà la sicurezza del cantiere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori ed è responsabile dell'adozione, nell'interesse sia dei propri dipendenti, sia degli agenti dell'Amministrazione Appaltante e di terzi, delle misure necessarie per evitare ogni danno o incidente che possa derivare dalla esecuzione dei lavori.

13.3 L'Appaltatore prenderà, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, tutte le misure necessarie ad assicurare la protezione, la conservazione e la manutenzione delle strutture e delle installazioni esistenti. Egli è tenuto a fornire ed a mantenere a proprie spese tutti i dispositivi di illuminazione, protezione, recinzione e vigilanza delle attrezzature necessarie alla buona esecuzione delle opere o che possano essere ragionevolmente richieste dal Direttore dei Lavori.

13.4 Se, durante l'esecuzione del Contratto, sono necessarie misure urgenti per evitare qualsiasi rischio di incidente o di danni o per assicurare la sicurezza a seguito di un incidente o danno, il Direttore dei Lavori darà comunicazione formale all'Appaltatore affinché provveda a quanto necessario. Se l'Appaltatore non vuole o non può prendere dette misure, il Direttore dei Lavori può eseguire quanto necessario a spese dell'Appaltatore nella misura in cui l'Appaltatore è responsabile.

Articolo 14 Salvaguardia delle proprietà confinanti

14.1 Sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, l'Appaltatore prenderà tutte le precauzioni richieste dalle regole della buona pratica di costruzione e dalle circostanze specifiche al fine di salvaguardare le proprietà confinanti e di evitare di provocare ogni disturbo eccessivo.

L'Appaltatore assicurerà l'Amministrazione Appaltante per le conseguenze pecuniarie derivanti da ogni reclamo dei vicini proprietari o residenti nell'ambito delle responsabilità dell'Appaltatore purché i danni alle proprietà adiacenti non siano derivati dal rischio creato dal progetto o dal metodo di costruzione imposto dall'Amministrazione Appaltante o dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore.

INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 15 Ordine di inizio lavori

15.1 L'Amministrazione Appaltante fisserà la data nella quale si dovrà iniziare l'esecuzione del Contratto e informerà di ciò l'Appaltatore nella notifica di aggiudicazione del Contratto o mediante un Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori.

15.2 L'inizio della esecuzione del Contratto dovrà avvenire entro un periodo massimo di 10 giorni dalla data di firma del Contratto, salvo se le parti convengano altrimenti.

Articolo 16 Periodo di esecuzione delle opere

16.1 Il periodo di esecuzione delle opere inizierà alla data fissata così come previsto dall'articolo 15.1 e rimarrà stabilito nel Contratto, senza pregiudizio delle proroghe che potrebbero essere concesse in virtù dell'articolo 17.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

Articolo 17 Estensione del Periodo di esecuzione

17.1 L'Appaltatore potrà richiedere una proroga dei termini di esecuzione se è, o prevede di essere, in ritardo nel portare a termine l'appalto per una delle seguenti cause:

- a) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell'Amministrazione Appaltante;
- b) impedimenti artificiali o condizioni fisiche che non potevano essere ragionevolmente previste da un appaltatore competente;
- c) ordini di servizio diversi da quelli dovuti a inadempienza dell'Appaltatore, i quali possano avere ripercussioni sulla data di esecuzione;
- d) inadempienze dell'Amministrazione Appaltante dei propri obblighi contrattuali;
- e) qualunque sospensione dei lavori, non dovuta a inadempienza dell'Appaltatore;
- f) forza maggiore;
- g) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti Condizioni Generali, non imputabile all'Appaltatore.

17.2 L'Appaltatore notificherà al Direttore dei Lavori, nei 15 giorni successivi alla constatazione della possibilità di ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga dei termini di esecuzione alla quale ritiene di avere diritto e, salvo quanto altrimenti concordato tra l'Appaltatore ed il Direttore dei Lavori, fornirà al Direttore dei Lavori, entro 30 giorni, tutti i dettagli completi della richiesta affinché essa possa essere esaminata.

Entro 30 giorni il Direttore dei Lavori, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore dopo debita consultazione con l'Amministrazione Appaltante e, ove opportuno, con l'Appaltatore, concederà l'estensione del periodo di esecuzione che risulti giustificata riguardo al futuro o retroattivamente, oppure informerà l'Appaltatore che non ha diritto a tale estensione.

Articolo 18 Ritardi di esecuzione

18.1 Qualora l'Appaltatore manchi di completare le opere entro il termine/i termini specificati nel Contratto, l'Amministrazione Appaltante, senza comunicazione formale e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal Contratto, avrà diritto alla liquidazione dei danni per ogni giorno o parte di giorno compreso tra la scadenza dei termini fissati per l'esecuzione o la proroga e la data effettiva del completamento, al tasso e fino all'importo massimo fissati nella tabella sotto riportata.

Qualora i termini indicati in Contratto e nella programmazione delle attività non saranno rispettati, l'Appaltatore sarà soggetto al pagamento delle seguenti penalità:

Termini	Descrizione delle date contrattuali soggette a penalità	Ammontare della penale
1.13	Programma di ultimazione dei Lavori	Euro 50,00 (cinquanta) per giorno di ritardo

I dati, informazioni e disegni necessari per lavori eseguiti da altri appaltatori dovranno essere definiti in fase d'ordine.

18.2 Se l'Amministrazione Appaltante ha acquisito il diritto all'importo massimo in virtù di quanto stabilito nell'Articolo 19.1 potrà, previa notifica all'Appaltatore:



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

- a) escutere la garanzia di buona esecuzione, e/o;
- b) rescindere il Contratto, nel qual caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcuna indennità;
- c) stipulare un Contratto con un terzo, con costo a carico dell'Appaltatore, per la esecuzione del resto dell'opera. Tale parte del contratto non sarà pagata all'Appaltatore. Inoltre, l'Appaltatore si farà carico dei costi addizionali e dei danni che ha causato con la propria inadempienza.

Articolo 19 Variazioni e modifiche

19.1 Il Direttore dei Lavori avrà l'autorità di ordinare qualsiasi modifica a qualsiasi parte delle opere necessaria all'idoneo completamento e/o funzionamento delle Opere. Tali modifiche possono consistere in aggiunte, diminuzioni, sostituzioni, cambiamenti in termini di qualità, quantità, forma, carattere, tipo, posizione, dimensione, livello o linea e cambiamenti nella sequenza specificata, nel metodo o tempistica di realizzazione dei lavori. Nessun ordine di modifica può comportare l'invalidamento del contratto. Tuttavia, l'effetto finanziario, se esistente, di tutte tali modifiche sarà valutato a fronte degli Articoli qui di seguito.

Modifiche sostanziali al contratto, incluse le modifiche all'importo complessivo di contratto, devono avvenire tramite un addendum.

19.2 Tutte le modifiche possono essere fatte solo per mezzo di Ordini di Servizio, a condizione che:

- a) se, per qualsiasi motivo, il Direttore dei Lavori ritiene necessario impartire un ordine verbalmente, ne dà poi conferma al più presto mediante un Ordine di Servizio;
- b) se l'Appaltatore conferma per iscritto un Ordine di servizio impartito verbalmente ai fini del precedente Articolo 18.2 (a) e la conferma non viene immediatamente rifiutata per iscritto dal Direttore dei Lavori, si ritiene che sia stato emanato un Ordine di Servizio per l'esecuzione della modifica.
- c) un Ordine di Servizio per l'esecuzione di una modifica non è richiesto, quando si tratta di un aumento o di una diminuzione delle quantità dei lavori, derivante da stime delle quantità (*bill of quantities*) o dei prezzi (*price schedule*) troppo alte o troppo basse.

19.3 Prima di impartire un Ordine di Servizio relativo ad una modifica, il Direttore dei Lavori informerà l'Appaltatore della natura e della forma di detta modifica. Appena possibile dopo aver ricevuto tale comunicazione, l'Appaltatore presenta al Direttore dei Lavori una proposta contenente:

- a) una descrizione degli eventuali compiti da eseguire o delle misure da prendere ed il relativo programma di esecuzione; e
- b) ogni necessaria modifica del programma di esecuzione o di uno degli obblighi contrattuali dell'Appaltatore; e
- c) ogni eventuale adeguamento del Prezzo di Contratto conformemente alle norme di cui al presente Articolo.

19.4 Dopo aver ricevuto dall'Appaltatore quanto indicato all'Articolo 19.3, il Direttore dei Lavori, dopo aver consultato l'Amministrazione Appaltante e, ove opportuno, l'Appaltatore, deciderà al più presto se la modifica debba essere effettuata o meno. In caso affermativo, il Direttore dei Lavori impartirà un Ordine di Servizio in base al quale la modifica sarà eseguita ai prezzi ed alle condizioni contenute



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

nella comunicazione dell'Appaltatore di cui all'Articolo 19.3 o come modificato del Direttore dei Lavori secondo l'Articolo 19.5.

19.5 I prezzi relativi a tutte le modifiche richieste dal Direttore dei Lavori conformemente agli Articoli 19.2 e 19.4 devono essere accertati dal Direttore dei Lavori stesso, secondo i seguenti criteri:

- a) qualora i lavori presentino carattere simili e siano eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contemplati nel computo estimativo o nella distinta dei prezzi, il loro valore viene stimato secondo le tariffe ed i prezzi ivi contenuti;
- b) qualora i lavori presentino un carattere diverso o siano eseguiti in condizioni diverse, la valutazione verrà effettuata, per quanto possibile, in base alle tariffe ed ai prezzi previsti nel Contratto; in caso contrario il Direttore dei Lavori effettuerà una stima equa;
- c) qualora la natura e l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero appalto o di parte dello stesso sia tale che, secondo il Direttore dei Lavori le tariffe o i prezzi indicati nel contratto d'appalto per un determinato lavoro risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, il Direttore dei Lavori fisserà tali tariffe o prezzi ad un livello a suo parere equo e adeguato alle circostanze;
- d) se si rende necessaria una modifica per inadempienza o violazione del contratto d'appalto da parte dell'Appaltatore, i costi supplementari relativi a tale modifica saranno a suo carico.

19.6 Ricevuto un Ordine di Servizio con una richiesta di modifica, l'Appaltatore procederà alla relativa modifica come se essa fosse prevista nel Contratto. I lavori non verranno ritardati in attesa di una proroga dei termini di esecuzione o di un adeguamento del prezzo d'appalto. Laddove l'Ordine di eseguire una modifica preceda l'adeguamento del prezzo d'appalto, l'Appaltatore terrà evidenza dei costi inerenti la modifica e del tempo impiegato. La relativa documentazione potrà essere esaminata dal Direttore dei Lavori in qualsiasi momento ragionevole.

19.7 Se l'aumento/riduzione, richiesta dall'Amministrazione Appaltante, calcolato nel modo descritto, eccede la percentuale del 20%, l'Appaltatore potrà, al momento della definizione del conteggio generale, presentare una richiesta di indennizzo, in base ai danni subiti a seguito delle modifiche al progetto originale. Avrà inoltre diritto, presentando una ragionevole richiesta all'Amministrazione Appaltante, ad un'estensione del periodo di esecuzione dei lavori. Quando l'aumento/riduzione, calcolata nel modo descritto, eccede il 20%, l'Appaltatore ha il diritto di rifiutare di eseguire qualsiasi lavoro oltre questo valore. In tal caso, egli informerà l'Amministrazione Appaltante della sua decisione con una raccomandata, con ricevuta di ritorno entro 2 mesi dall'Ordine di Servizio, specificante l'aumento/indennizzo. Il Direttore dei Lavori, dopo aver consultato l'Amministrazione e l'Appaltatore, stabilirà l'aumento/compenso e l'estensione del periodo di esecuzione.

19.8 Se il contratto contiene i computi metrici o il dettaglio del prezzo globale con una lista dettagliata dei prezzi e delle tariffe di tutti i differenti lavori, e se i cambiamenti richiesti dall'Amministrazione Appaltante o derivanti da circostanze non causate dalla negligenza dell'Appaltatore né dalle sue azioni, alterano la scala di alcuni lavori in modo tale che la quantità indicata per ogni voce viene aumentata o ridotta di più del 20%, l'Appaltatore, presentando una ragionevole richiesta all'Amministrazione Appaltante, avrà diritto ad un risarcimento per i danni che ha subito a seguito delle modifiche al progetto originale, una volta che tutte le quantità relative alle singole voci siano state eseguite secondo Contratto.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

19.9 Le modifiche al contratto dovranno essere formalizzate con un Addendum al Contratto stesso, che deve essere firmato da tutte le parti interessate ed approvato dall'Amministrazione Appaltante. I cambiamenti di indirizzo o di conto bancario possono essere notificati semplicemente con una comunicazione scritta dall'Appaltatore all'Amministrazione Appaltante. Tutte le modifiche contrattuali devono rispettare i principi generali stabiliti nel "*Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions*", Art. 2.10 ed Art. 5.7.

Articolo 20 Sospensione dei lavori

20.1 Su ordine del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore sospenderà l'esecuzione della totalità o parte dei lavori per il periodo e nel modo in cui il Direttore dei Lavori lo consideri necessario.

20.2 Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore prenderà le misure necessarie per preservare le opere, le installazioni, le apparecchiature ed il cantiere da qualsiasi deterioramento, perdita o danno.

20.3 I costi addizionali causati dalle misure di protezione si aggiungeranno al prezzo di Contratto, a meno che la sospensione:

- a) sia regolata diversamente nel Contratto;
- b) sia necessaria, a causa dell'inadempienza dell'Appaltatore;
- c) sia necessaria a causa delle condizioni climatiche normali del cantiere;
- d) risulti necessaria per motivi di sicurezza o per la corretta esecuzione delle opere o di una parte delle stesse, sempre che detta necessità non derivi da alcun atto o inadempimento del Direttore dei Lavori o dell'Amministrazione Appaltante o da uno dei rischi eccezionali cui fa riferimento l'Articolo 19.

20.4 L'Appaltatore non avrà diritto a tali incrementi del prezzo di contratto a meno che notifichi al Direttore dei Lavori la sua intenzione di reclamarli nel termine di 30 giorni a partire dal ricevimento dell'ordine di sospensione dei lavori.

20.5 Previa consultazione con l'Amministrazione Appaltante e con l'Appaltatore, il Direttore dei Lavori stabilirà il valore del pagamento straordinario e/o la durata della proroga del periodo di esecuzione delle opere che consideri giusto e ragionevole concedere all'Appaltatore con riferimento alle sue richieste.

20.6 Se il periodo di sospensione supera i 15 giorni e la sospensione non è dovuta a inadempimenti dell'Appaltatore, quest'ultimo, mediante notifica al Direttore dei Lavori e all'Amministrazione Appaltante, potrà chiedere il permesso per riprendere i lavori o risolvere il Contratto entro un periodo di 30 giorni.

20.7 Se il processo di aggiudicazione, o di esecuzione del Contratto risulta viziato da errori o irregolarità sostanziali o da frodi, l'Amministrazione Appaltante sospenderà l'esecuzione del Contratto in questione. Se tali errori, irregolarità o frodi sono attribuibili all'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante potrà inoltre rifiutare di procedere ai pagamenti, o potrà recuperare gli importi già erogati, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi.



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Lo scopo della sospensione del Contratto è quello di verificare se i presunti errori e irregolarità sostanziali o le frodi sono in realtà avvenuti. Se ciò non fosse confermato, si riprenderà l'esecuzione del Contratto appena possibile. Si intenderà per errore o irregolarità sostanziale ogni infrazione ad una disposizione contrattuale o regolamentare risultante da un atto o omissione che avesse come effetto quello di provocare un danno all'Amministrazione Appaltante.

MATERIALI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 21 Giornale dei Lavori

21.1 Il Direttore dei Lavori dovrà tenere nel Cantiere un Giornale dei Lavori nel quale riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) le condizioni meteorologiche, le interruzioni dei lavori dovute alle intemperie, le ore di lavoro, il numero di persone impiegate sul Cantiere e relative qualifiche, i materiali forniti, le attrezzature utilizzate e quelle fuori uso, le prove effettuate in loco, i campioni spediti, le circostanze impreviste, nonché gli ordini dati all'Appaltatore;
- b) il rilevamento particolareggiato di tutti gli elementi quantitativi e qualitativi dei lavori eseguiti e delle forniture consegnate ed utilizzate, verificabili in Cantiere e pertinenti al calcolo dei pagamenti all'Appaltatore.

21.2 L'Appaltatore avrà cura di garantire che i rilevamenti vengano effettuati in tempo utile per quanto riguarda i lavori, le prestazioni e le forniture che non si prestino ad accertamenti o verifiche successive. In mancanza di ciò, dovrà accettare le decisioni del Direttore dei Lavori, salvo prove contrarie da fornire a sue spese.

21.3 Le annotazioni scritte nel giornale man mano che procedono i lavori dovranno essere firmate dal Direttore dei Lavori e controfirmate dall'Appaltatore o dal suo rappresentante. In caso di contestazioni da parte dell'Appaltatore, questi dovrà comunicare le proprie osservazioni al Direttore dei lavori entro 15 giorni dalla data dell'annotazione contestata. Se l'Appaltatore non controfirmerà o non presenterà le proprie osservazioni entro tale termine, le annotazioni contenute nel registro si ritengono da lui accettate. L'Appaltatore potrà esaminare il giornale dei lavori in qualsiasi momento e, senza rimuovere il documento, potrà fare o ricevere copia delle annotazioni che dovesse ritenere necessarie per sua informazione.

21.4 L'Appaltatore fornirà al Direttore dei Lavori, a richiesta di quest'ultimo, le informazioni utili alla regolare tenuta del giornale dei lavori.

Articolo 22 Qualità delle Opere e dei Materiali

22.1 Le Opere, i componenti ed i materiali dovranno rispettare le specifiche tecniche, i disegni, i computi metrici, i modelli, i campioni, ed altri requisiti previsti dal Contratto che dovranno essere tenuti a



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

disposizione dell'Amministrazione Appaltante o del Direttore dei Lavori per l'identificazione per tutta la durata del contratto.

22.2 Anche quando i materiali o le parti da incorporare nelle Opere o nella fabbricazione di componenti che sono state accettate tecnicamente nel modo suddetto, potranno essere comunque rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dall'Appaltatore se una successiva verifica dovesse riscontrare difetti o imperfezioni. All'Appaltatore potrà essere data la possibilità di riparare o sostituire i materiali e gli articoli rifiutati, ma tali materiali e articoli saranno accettati ed impiegati nelle opere solamente se saranno stati riparati o sostituiti con soddisfazione del Direttore dei Lavori.

Articolo 23 Controllo e Prove

23.1 L'Appaltatore dovrà assicurare che i componenti ed i materiali siano consegnati sul Cantiere in tempo per consentire al Direttore dei Lavori di procedere al collaudo degli stessi. Si presuppone che l'Appaltatore abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e pertanto non potrà far valere giustificazioni per ritardi nell'adempimento dei propri obblighi.

23.2 Il Direttore dei Lavori avrà diritto, personalmente o attraverso il proprio rappresentante, di controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione nonché controllare l'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che sia stato preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del Contratto, al fine di accertare se i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e quantità richieste. Tali operazioni potranno essere eseguite nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o sul sito del cantiere.

23.3 Ai fini di tali prove e controlli, l'Appaltatore dovrà:

- a) fornire al Direttore dei Lavori, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni, pezzi, macchine, attrezzature utensili o materiali e manodopera normalmente richiesti per il controllo e le prove;
- b) scegliere, di comune accordo con il Direttore dei Lavori, la data ed il luogo delle prove;
- c) garantire al Direttore dei Lavori l'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni momento ragionevole.

23.4 Qualora il Direttore dei Lavori non sia presente alla data convenuta per le prove, l'Appaltatore, salvo istruzioni contrarie da parte del Direttore dei Lavori, potrà procedere alle prove che saranno considerate come effettuate in presenza del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore invierà immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al Direttore dei Lavori il quale sarà vincolato da tali risultati ove non abbia assistito alle prove.

23.5 Qualora i componenti ed i materiali abbiano superato le prove sopra descritte, il Direttore dei Lavori ne darà notifica all'Appaltatore o visterà il certificato redatto dall'Appaltatore a tale scopo.

23.6 In caso di disaccordo tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore in merito ai risultati delle prove, ciascuno notificherà all'altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del disaccordo. Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore potranno richiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

condizioni o, a richiesta di una delle parti, che vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i resoconti delle prove saranno consegnati al Direttore dei lavori che dovrà comunicarli a sua volta all'Appaltatore senza alcun ritardo. I risultati delle controprove saranno decisivi. Il costo delle controprove saranno a carico della parte a cui le risultanze delle stesse siano state sfavorevoli.

23.7 Nell'esecuzione dei loro compiti, il Direttore dei Lavori e tutte le persone da esso autorizzate avranno l'obbligo di non divulgare a nessuno, eccezion fatta per le persone che ne hanno diritto, le informazioni ottenute nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalità di funzionamento dell'impresa.

Articolo 24 Rifiuto

24.1 I componenti ed i materiali non conformi alla qualità richiesta vengono rifiutati e possono essere contrassegnati con un marchio speciale, che deve essere tale da non alterarli e da non modificarne il valore commerciale. I componenti ed i materiali rifiutati devono essere rimossi dal cantiere a cura dell'Appaltatore entro il periodo specificato dal Direttore dei Lavori, altrimenti la rimozione sarà effettuata d'ufficio da quest'ultimo a spese e rischio dell'Appaltatore. Le opere in cui sono impiegati componenti o materiali rifiutati sono a loro volta rifiutate.

24.2 Durante l'esecuzione delle opere e prima che vengano rilevate, il Direttore dei Lavori ha il potere di ordinare o decidere:

- a) la rimozione dal cantiere, entro il termine eventualmente indicato nell'ordine impartito, dei componenti o dei materiali che, secondo il Direttore dei Lavori, non sono conformi al Contratto;
- b) la sostituzione dei medesimi con componenti o materiali adeguati; oppure
- c) la demolizione e la corretta ri-esecuzione o soddisfacente riparazione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o acconti versati, di qualsiasi opera che, secondo il Direttore dei Lavori, non sia conforme al Contratto per quanto riguarda i componenti, i materiali, l'esecuzione o la progettazione da parte dell'Appaltatore e di cui quest'ultimo è responsabile.

24.3 Il Direttore dei Lavori, appena ragionevolmente possibile, notifica per iscritto all'Appaltatore la sua decisione, indicando nei particolari i vizi adottati.

24.4 L'Appaltatore rimedia ai difetti indicati con la massima sollecitudine e a proprie spese. Se l'Appaltatore non si conforma a tale ordine, l'Amministrazione Appaltante ha diritto di incaricare altre persone per l'esecuzione dello stesso. Tutte le spese che ne derivano o che vi sono connesse possono essere detratte dall'Amministrazione Appaltante da eventuali somme dovute all'Appaltatore o che possano essergli dovute in seguito.

24.5 Le disposizioni dell'articolo 41 lasciano inalterato il diritto dell'Autorità Appaltante di reclamare per i ritardi e le inadempienze nella esecuzione.

Articolo 25 Proprietà degli Impianti e dei Materiali

25.1 Tutte le attrezzature, le opere provvisorie, gli impianti ed i materiali forniti dall'Appaltatore, quando sono portati nel cantiere, si considerano destinati esclusivamente all'esecuzione delle opere e l'Appaltatore non può rimuoverli o rimuovere parte di essi senza il consenso del Direttore dei Lavori,



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

salvo per trasportarli da un luogo ad un altro del cantiere stesso. Tale consenso non è tuttavia richiesto per i veicoli adibiti al trasporto del personale, manodopera, attrezzature, opere provvisorie, componenti o materiali nel cantiere o fuori del medesimo.

25.2 In caso di risoluzione del Contratto a causa di inadempienza contrattuale dell'Appaltatore, l'Autorità Appaltante ha il diritto di usare le attrezzature, le opere provvisorie, gli impianti ed i materiali che si trovano sul cantiere per completare le opere.

25.3 Eventuali accordi per l'affitto da parte dell'Appaltatore di attrezzature, opere provvisorie, impianti o materiali portati nel cantiere devono contenere una disposizione che vincola il proprietario, su richiesta scritta dell'Amministrazione Appaltante, entro sette giorni dalla data in cui la risoluzione ai sensi delle Condizioni Generali diviene effettiva, e su impegno dell'Amministrazione Appaltante di pagare tutti gli oneri di affitto a partire da tale data, ad affittare tali attrezzature, opere provvisorie, impianti o materiali all'Amministrazione Appaltante alle stesse condizioni a cui le affitta all'Appaltatore, fermo restando che l'Amministrazione Appaltante ha il diritto di consentirne l'utilizzazione da parte di qualsiasi altro Appaltatore da esso assunto per completare le opere secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali riguardanti la risoluzione del Contratto.

25.4 In caso di risoluzione del Contratto prima della completa esecuzione delle opere, l'Appaltatore consegna all'Amministrazione Appaltante gli impianti, le opere provvisorie, le attrezzature, i componenti o i materiali la cui proprietà è stata assegnata all'Amministrazione Appaltante o sia stata oggetto di pegno ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. In caso di mancata consegna, l'Amministrazione Appaltante può adottare i provvedimenti che ritiene opportuni per entrare in possesso di tali impianti, opere provvisorie, attrezzature, componenti e materiali e ottenere il rimborso delle relative spese dall'Appaltatore.

PAGAMENTI

Articolo 26 Disposizioni generali

26.1 I pagamenti si effettueranno in Euro con controvalore in moneta nazionale. Nei casi in cui i pagamenti siano in moneta nazionale, si fisserà il loro equivalente in Euro in accordo con il tasso pubblicato nel Infor-Euro il primo giorno lavorativo del mese nel quale detto pagamento viene effettuato.

26.2 I pagamenti dovuti dall'Amministrazione Appaltante, saranno effettuati sul conto bancario indicato nel modulo di identificazione finanziaria dell'Appaltatore. Lo stesso modulo, allegato alla richiesta di pagamento, deve essere utilizzato per notificare i cambiamenti di conto bancario.

26.3 Le somme dovute saranno pagate entro 15 giorni di calendario dalla data di registrazione delle richieste ammissibili. Come data di pagamento si intenderà la data di addebito sul conto dell'istituzione incaricata dei pagamenti. La richiesta di pagamento non sarà ritenuta ammissibile in mancanza di uno o più dei requisiti essenziali.

26.4 Il termine di 15 giorni potrà essere sospeso mediante notifica all'Appaltatore che non si può dar corso al pagamento sia perché la somma non è dovuta, sia perché non sono stati presentati gli adeguati



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

documenti giustificativi, sia perché si dispone di informazioni che consentono di dubitare della eleggibilità delle spese. In quest'ultimo caso si potranno effettuare controlli sul campo per verifiche complementari. L'Appaltatore dovrà fornire i chiarimenti, le modifiche o informazioni complementari opportune entro 5 giorni dalla data della richiesta. Il termine per il pagamento riprenderà dalla data di registrazione della richiesta di pagamento debitamente compilata.

26.5 L'Appaltatore si assume l'impegno di restituire all'Amministrazione Appaltante gli importi ricevuti che eccedano l'importo finale, entro 30 giorni dal ricevimento della corrispondente richiesta di restituzione. Se l'Appaltatore non effettua il rimborso di questa differenza entro il termine stabilito dall'Amministrazione Appaltante, quest'ultima potrà, (a meno che l'Appaltatore sia una Amministrazione od organismo pubblico di uno Stato membro della Comunità Europea), aggiungere le somme corrispondenti agli interessi generati dal ritardo, calcolati in base:

- al tasso di sconto della Banca Centrale del Paese dell' Amministrazione Appaltante, se i pagamenti si effettuano nella moneta nazionale di questo paese; oppure

Il tasso applicato sarà quello in vigore il primo giorno del mese nel quale sia scaduto il termine per il pagamento, incrementando di tre punti e mezzo percentuali. Gli interessi di mora si applicheranno per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine di pagamento, stabilita dall'Amministrazione Appaltante, esclusa, e la data del pagamento effettivo, inclusa. Ogni pagamento parziale sarà impiegato in primo luogo per compensare gli interessi stabiliti.

Gli importi che devono essere restituiti all'Amministrazione Appaltante possono essere compensati da pagamenti dovuti all'Appaltatore, senza pregiudizio del diritto delle Parti di concordare pagamenti a rate. I costi bancari derivanti dalla restituzione degli importi dovuti all'Amministrazione Appaltante saranno a carico dell'Appaltatore.

Articolo 27 Revisione dei Prezzi

27.1 L'appalto è a prezzi fissi e non rivedibili.

Articolo 28 Misurazione delle quantità

28.1 Per la valutazione quantitativa degli appalti di opere si applicano i seguenti metodi:

- a) Per gli appalti a forfait, l'importo dovuto ai sensi del contratto sarà stabilito sulla base della scomposizione del prezzo globale oppure sulla base di una scomposizione espressa come percentuale del prezzo dell'appalto corrispondente alle fasi completate di esecuzione delle opere. Allorché le voci sono quantificate, le quantità per cui l'Appaltatore ha presentato un prezzo a corpo sono fisse e sono pagate indipendentemente dall'entità del lavoro effettivamente eseguito.
- b) Per gli appalti a prezzi unitari:
 - i) l'importo dovuto in base al Contratto sarà calcolato applicando tariffe unitarie alle quantità di lavori effettivamente eseguite per le rispettive voci, conformemente al Contratto;
 - ii) le quantità indicate nel computo estimativo saranno le quantità stimate delle opere da eseguire, che non devono però essere considerate come le quantità reali ed esatte dei lavori che l'Appaltatore deve eseguire per adempiere ai propri obblighi contrattuali;
 - iii) Il Direttore dei Lavori determinerà, mediante misurazione, le quantità reali delle opere eseguite dall'Appaltatore, che sono pagate in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Generali con riferimento ai pagamenti intermedi. Alle voci del computo estimativo non



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

- possono essere apportate aggiunte, a meno che non risultino da una modifica conforme all'articolo 35 o da un'altra disposizione del Contratto per cui l'Appaltatore abbia diritto a un pagamento supplementare;
- iv) se il Direttore dei Lavori desidera che una qualsiasi parte delle opere venga sottoposta a misurazione, ne informerà con ragionevole anticipo l'Appaltatore affinché esso possa presenziare o farsi rappresentare da un agente qualificato. L'Appaltatore o il suo agente assisteranno il Direttore dei Lavori nelle misurazioni e gli forniscono tutti i particolari richiesti. Se l'Appaltatore non presenzierà od omette di inviare il proprio agente, le misurazioni delle opere effettuate o approvate dal Direttore dei Lavori sono vincolanti per l'Appaltatore;
 - v) le misurazioni delle opere si effettueranno al netto, indipendentemente da eventuali usi generali o locali, salvo disposizione contraria del Contratto.

Articolo 29 Ritardi nei pagamenti

29.1 L'Amministrazione Appaltante dovrà pagare all'Appaltatore le somme dovute, entro 15 giorni a partire dalla data di registrazione delle richieste di pagamento ammissibili, in accordo con quanto disposto nell'art. 26 di queste Condizioni Generali. Detto termine inizierà a decorrere dall'approvazione di questi documenti da parte del servizio abilitato al quale si riferisce l'art. 26. Tali documenti si approveranno in forma esplicita o in forma implicita, in mancanza di rilievi per iscritto, entro i 45 giorni seguenti al loro ricevimento insieme con i documenti richiesti.

29.2 L'inadempienza di pagamento che oltrepassi i 30 giorni a partire dalla scadenza del termine stabilito, darà diritto all'Appaltatore a non eseguire il contratto o a risolverlo, notificandolo con dieci giorni di anticipo all'Amministrazione Appaltante ed al Direttore dei Lavori.

Articolo 30 Richieste di Pagamenti Supplementari

30.1 Se il Contratto prevede circostanze che, secondo l'Appaltatore, gli conferiscono il diritto di richiedere pagamenti supplementari, questi:

- a) ove intenda avanzare una richiesta di pagamenti supplementari, comunicherà al Direttore dei Lavori la propria intenzione, oppure effettuerà tale richiesta, motivandola, entro 15 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di tali circostanze; e
- b) trasmetterà al Direttore dei Lavori, non appena ragionevolmente possibile dopo la data di detta comunicazione ma comunque non oltre 60 giorni, salvo diverso accordo con il Direttore dei Lavori, tutte le precisazioni riguardo la richiesta. Tali precisazioni devono in ogni caso essere trasmesse non oltre la data di presentazione del progetto di stato finale dei conti. L'Appaltatore trasmetterà successivamente senza indugio qualsiasi altra precisazione che il Direttore dei Lavori possa ragionevolmente richiedere per valutare la fondatezza della richiesta.

30.2 Il Direttore dei Lavori, dopo aver ricevuto tutte le precisazioni di cui necessita in merito alla richiesta dell'Appaltatore, stabilirà, previa consultazione dell'Amministrazione Appaltante e, se necessario, dell'Appaltatore, se quest'ultimo abbia il diritto a pagamenti supplementari e comunica alle parti la propria decisione.



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

30.3 L'appaltatore potrà respingere una richiesta di pagamenti supplementari che non soddisfi il disposto dell'Articolo 30.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Articolo 31 Definizione della data di verifica

31.1 La verifica delle opere da parte del Direttore dei Lavori ai fini dell'Accettazione provvisoria o definitiva avverrà alla presenza dell'Appaltatore.

L'assenza di quest'ultimo non osta alla verifica, purché egli sia stato debitamente convocato almeno 30 giorni prima della data stabilita per la stessa.

31.2 Qualora circostanze eccezionali rendessero impossibile accertare lo stato delle opere o altrimenti effettuare il collaudo nei termini fissati per l'Accettazione provvisoria o definitiva, tale impossibilità verrà certificata dal Direttore dei Lavori previa consultazione, se possibile, dell'Appaltatore. Si provvederà alla verifica e alla stesura del verbale di collaudo o di rifiuto da parte del Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data in cui detta impossibilità cessa di sussistere. L'Appaltatore non potrà invocare queste circostanze per sottrarsi all'obbligo di presentare le opere in uno stato idoneo al collaudo.

Articolo 32 Operazioni di Verifica

32.1 Le opere non verranno accettate fintantoché non siano state effettuate, a carico dell'Appaltatore, le verifiche e le prove prescritte. L'Appaltatore notificherà al Direttore dei Lavori la data in cui tali verifiche e prove possono avere inizio.

Le opere che non soddisfano i termini e le condizioni contrattuali o che, in mancanza di tali termini o condizioni, non sono state eseguite conformemente alla prassi dello Stato in cui le opere sono ubicate, verranno, se necessario, demolite e ricostruite dall'Appaltatore o riparate, con l'approvazione del Direttore dei Lavori.

In caso contrario, tali operazioni verranno effettuate di diritto, con debita comunicazione, su ordine del Direttore dei Lavori, a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre richiedere all'Appaltatore la demolizione e la ricostruzione, o la riparazione secondo quanto da lui richiesto, delle opere in cui sono stati utilizzati materiali inaccettabili o dei lavori eseguiti nei periodi di sospensione indicati all'Articolo 36.

Articolo 33 Accettazione Parziale

33.1 L'Amministrazione Appaltante potrà utilizzare, una volta completate, le strutture varie, parti di strutture o sezioni di opera facenti parte del Contratto. Le strutture, parti di strutture o sezioni via via prese in carico dall'Amministrazione Appaltante dovranno avere formato oggetto in precedenza di una accettazione provvisoria parziale. Tuttavia, in casi urgenti, le opere possono essere rilevate anteriormente all'accettazione purché in precedenza il Direttore dei Lavori abbia stilato un inventario dei lavori non eseguiti, approvato dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori stesso.

Allorché l'Amministrazione Appaltante ha preso possesso di una struttura, di una parte di essa o di una sezione, l'Appaltatore non sarà più tenuto a riparare danni risultanti da cause diverse da errori di costruzione o di lavorazione.



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +35569.....

33.2 Il Direttore dei Lavori potrà, su richiesta dell'Appaltatore e se la natura dei lavori lo permette, effettuare un'accettazione provvisoria parziale, purché le strutture, parti di strutture o sezioni siano completati e conformi all'uso specificato nel contratto.

33.3 Nei casi di accettazione provvisoria parziale di cui agli Articoli 56.1 e 56.2, il Periodo di Garanzia previsto all'Articolo 58 decorrerà dalla data di detta accettazione provvisoria parziale.

Articolo 34 Accettazione provvisoria

34.1 Le opere verranno prese in carico dall'Amministrazione Appaltante allorché esse abbiano superato in modo soddisfacente le prove ad opera ultimata e per esse sia stato rilasciato o si consideri rilasciato un certificato di accettazione provvisoria.

34.2 L'Appaltatore potrà richiedere per iscritto al Direttore dei Lavori un certificato di accettazione provvisoria con un anticipo massimo di quindici giorni rispetto alla data in cui, secondo l'Appaltatore, le opere saranno completate e pronte per l'accettazione provvisoria. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori:

- a) rilascerà all'Appaltatore, inviandone copia all'Amministrazione Appaltante, il certificato di accettazione provvisoria, precisando le proprie eventuali riserve e tra l'altro la data in cui, a suo giudizio, le opere sono state completate conformemente al contratto e risultavano pronte per l'accettazione provvisoria; oppure
- b) respingerà la richiesta, motivando tale decisione e specificando quali sono i lavori che, a suo parere, devono essere eseguiti dall'Appaltatore per il rilascio del certificato.

34.3 Se il Direttore dei Lavori non rilascerà il certificato di accettazione provvisoria o non respingerà la richiesta dell'Appaltatore entro un periodo di trenta giorni, si considererà che egli abbia rilasciato il certificato l'ultimo giorno di detto periodo. Il certificato d'accettazione provvisoria non costituisce un riconoscimento dell'esecuzione integrale sotto tutti gli aspetti. Se il Contratto stabilisce che le opere siano frazionate in sezioni, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascuna sezione.

34.4 Dopo il rilascio del Certificato di Accettazione Provvisoria delle opere, l'Appaltatore dovrà smontare e rimuovere le installazioni provvisorie ed i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l'esecuzione del Contratto. Egli dovrà eliminare altresì tutti i calcinacci, gli ingombri e ripristinare il sito come da Contratto.

34.5 Immediatamente dopo l'accettazione provvisoria, l'Amministrazione Appaltante potrà disporre di tutte le opere completate.

Articolo 35 Obblighi di manutenzione nel periodo di garanzia

35.1 L'Appaltatore sarà tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle opere manifestatisi o verificatisi durante il periodo di garanzia e risultanti:

- a) dall'uso di impianti o materiali difettosi ovvero dalla lavorazione o progettazione errata dell'Appaltatore; e/o
- b) da atti od omissioni dell'Appaltatore durante il periodo di garanzia
- c) nel corso di un'ispezione fatta dall'Amministrazione Appaltante o da chi per essa.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

35.2 L'Appaltatore provvederà, a proprie spese, a porre rimedio ai difetti o ai danni non appena possibile. Il Periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni decorrerà dalla data in cui queste ultime sono state eseguite con soddisfazione del Direttore dei Lavori. Se il Contratto prevede un'accettazione parziale, il periodo di garanzia verrà prorogato soltanto per la parte interessata dalle opere di sostituzione o di riparazione.

35.3 Se i difetti si manifesteranno o i danni si verificheranno durante il periodo di garanzia, l'Amministrazione Appaltante o il Direttore dei Lavori ne daranno notifica all'Appaltatore. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella notifica, l'Amministrazione Appaltante può:

- a) eseguire direttamente o incaricare qualcun altro di eseguire i lavori, a rischio e a spese dell'Appaltatore, nel qual caso i costi sostenuti dall'Amministrazione Appaltante verranno detratti dalle somme dovute all'Appaltatore o dalla Garanzia di buona esecuzione emessa da quest'ultimo, ovvero da entrambe; oppure
- b) risolvere il Contratto.

35.4 Qualora il difetto o il danno siano tali da privare sostanzialmente l'Amministrazione Appaltante, in tutto o in parte, del beneficio delle opere, quest'ultima, fatto salvo ogni altro ricorso, avrà il diritto di recuperare tutte le somme pagate per le parti delle opere in questione, nonché le spese sostenute per la demolizione delle stesse e lo sgombero del cantiere.

35.5 In caso di urgenza, quando l'Appaltatore non possa essere raggiunto immediatamente o, se raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, l'Amministrazione Appaltante o il Direttore dei Lavori potranno far eseguire i lavori a spese dell'Appaltatore. L'Amministrazione Appaltante o il Direttore dei Lavori informeranno appena possibile l'Appaltatore dell'azione intrapresa.

35.6 Dopo l'accettazione provvisoria e senza pregiudizio degli obblighi di garanzia imposti nel presente articolo, l'Appaltatore non sarà più responsabile dei rischi che possano avere ripercussioni sull'opera e che derivino da cause che non gli siano imputabili. Tuttavia, a partire dalla data dell'accettazione provvisoria l'Appaltatore sarà responsabile della solidità della costruzione.

Articolo 36 Accettazione Definitiva

36.1 Alla scadenza del Periodo di Garanzia o, nel caso siano previsti più periodi di garanzia, alla scadenza dell'ultimo e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o danni, il Direttore dei Lavori rilascerà all'Appaltatore un Certificato di Accettazione Definitiva, inviandone copia all'Amministrazione Appaltante, nel quale viene indicata la data in cui l'Appaltatore ha assolto ai propri obblighi contrattuali con soddisfazione del Direttore dei Lavori.

Il certificato di Accettazione Definitiva viene rilasciato dal Direttore dei Lavori entro in 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto periodo o al più presto non appena siano stati eseguiti con soddisfazione del Direttore dei Lavori, i lavori richiesti secondo l'Articolo 58.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

36.2 Il contratto non sarà considerato adempiuto pienamente sino a quando il certificato di Accettazione Definitiva non sia stato firmato o ritenuto come firmato dal Direttore dei Lavori.

36.3 Nonostante l'emissione del Certificato di Accettazione Definitiva, l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante restano impegnati per l'adempimento di ogni obbligo previsto nel Contratto prima dell'emissione del Certificato di Accettazione Definitiva, che rimane ineseguito al momento in cui detto Certificato di Accettazione definitiva viene emesso. La natura e l'entità di ogni obbligo verrà stabilita con riferimento a quanto previsto nel Contratto.

INFRAZIONI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 37 Infrazioni al Contratto

37.1 Le parti commettono una infrazione al Contratto quando non ottemperino ad uno degli obblighi previsti dal Contratto. Le infrazioni al Contratto devono essere registrate nel giornale dei lavori. Quando avviene una infrazione al Contratto, la parte danneggiata dall'infrazione ha diritto ai danni e/o alla risoluzione del contratto.

37.2 In caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante avrà inoltre diritto ai seguenti rimedi:

- a) realizzazione di tutte le opere o parte di esse usando manodopera assunta direttamente;
- b) risoluzione di tutto o di parte del Contratto con o senza rimborso da parte dell'Appaltatore;
- c) stipula di un contratto con un terzo in sostituzione dell'Appaltatore, dopo risoluzione del Contatto originale; per questa necessità l'Amministrazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- d) esclusione temporanea o permanente dall'assegnazione di contratti.

37.3 Le seguenti procedure dovranno essere seguite in applicazione delle misure spettanti di diritto: Ogni decisione relativa alle misure spettanti di diritto saranno adottate dall'Amministrazione Appaltante e notificate all'Appaltatore per raccomandata con ricevuta di ritorno;

Nell'applicare ognuna di queste misure, il Direttore dei Lavori farà quanto necessario per tutelare o assicurare la buona esecuzione dei Lavori;

Nel caso in cui i lavori vengano realizzati in proprio o con un contratto stipulato con un terzo in sostituzione dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori ispezionerà le opere, redigerà un inventario degli impianti e materiali e stabilirà gli emolumenti dovuti all'Appaltatore e le somme da lui dovute secondo il Contratto, convocando l'Appaltatore con raccomandata con ricevuta di ritorno.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Nel caso in cui i lavori vengano realizzati in proprio, il Direttore dei Lavori ha il diritto di usare le attrezzature dell'Appaltatore per completare l'esecuzione del contratto. Nel caso in cui i lavori vengano realizzati in proprio, all'Appaltatore è consentito di osservare le operazioni senza, comunque, poter interferire nelle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori. L'impiego diretto della manodopera può essere sospeso se l'Appaltatore fornirà prova di possedere i mezzi necessari per riprendere i lavori e portarli ad ultimazione in modo soddisfacente.

Le spese aggiuntive derivanti dall'impiego diretto della manodopera o da un contratto stipulato con un terzo in sostituzione dell'Appaltatore saranno sostenute da quest'ultimo.

Se l'uso diretto della manodopera o la stipula di un contratto con un terzo in sostituzione dell'Appaltatore porta ad una riduzione delle spese, l'Appaltatore non potrà richiedere una parte del profitto derivato; esso sarà di proprietà dell'Amministrazione Appaltante.

37.4 In aggiunta alle sopra citate misure, potranno essere reclamati dei danni. Questi saranno o:

- a) danni generali; o
- b) liquidazione di danni.

37.5 Il recupero dei danni, costi o spese derivanti dall'applicazione di misure previste in questo articolo, sarà fatto tramite trattenuta da somme dovute all'Appaltatore, dai depositi, o dai pagamenti coperti da fideiussione.

Articolo 38 Risoluzione da parte dell'Amministrazione Appaltante

38.1 L'Amministrazione Appaltante potrà, con un preavviso di sette giorni, risolvere il contratto in uno dei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore non esegue sostanzialmente i suoi obblighi contrattuali;
- b) l'Appaltatore non adempie entro un tempo ragionevole alla richiesta notificatagli dal Direttore dei Lavori, di sistemare qualsiasi omissione o di far fronte ai suoi obblighi di contratto che possano seriamente influenzare il completamento idoneo ed entro i tempi dei lavori;
- c) l'Appaltatore rifiuta o trascura l'esecuzione di ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori;
- d) l'Appaltatore assegna il contratto o subappalta senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Appaltante;
- e) l'Appaltatore fallisce o è in liquidazione, è in amministrazione controllata, sta trattando con i creditori, ha sospeso le attività, è soggetto ai procedimenti riguardanti tali situazioni, o è in una situazione analoga a seguito di un procedimento simile previsto dalla legislazione o dalle regole nazionali;
- f) l'Appaltatore è stato condannato per una violazione riguardante la condotta professionale;
- g) l'Appaltatore si è reso colpevole di una cattiva condotta professionale provata con qualsiasi mezzo che l'Amministrazione Appaltante possa sostenere;
- h) l'Appaltatore è stato condannato per frode, corruzione, coinvolgimento in una organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illegale, che causi pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione Appaltante;



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

- i) l'Appaltatore, in altro procedimento di appalto o di sovvenzione finanziato dai fondi dell'Amministrazione Appaltante, è stato dichiarato essere in seria violazione di contratto per non avere eseguito i suoi obblighi contrattuali;
- j) si verifichi qualsiasi modifica organizzativa tale da cambiare la personalità giuridica, la natura o il controllo dell'Appaltatore, a meno che tale modifica sia registrata in un addendum al contratto;
- k) si verifichi qualsiasi altra incapacità legale che metta a repentaglio l'esecuzione del contratto;
- l) l'Appaltatore omette di fornire le fidejussioni o l'assicurazione, oppure se la persona che ha fornito una precedente fidejussione o assicurazione richiesta dal presente contratto, non sia in grado di mantenere suoi impegni.

La risoluzione non pregiudica ogni altro diritto o potere derivante dal Contratto all'Amministrazione Appaltante e all'Appaltatore. L'Amministrazione Appaltante può in seguito completare direttamente i lavori o concludere qualunque altro contratto d'appalto con un terzo per conto dell'Appaltatore. La responsabilità di quest'ultimo per qualunque ritardo nel completamento delle opere cessa immediatamente non appena l'Amministrazione Appaltante lo espelle dal cantiere, ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del Contratto stesso.

Il Direttore dei Lavori, dopo comunicazione di risoluzione del contratto, impartisce all'Appaltatore l'ordine di prendere misure immediate per portare, in maniera rapida ed ordinata, i lavori ad una conclusione e ridurre le spese al minimo.

Il Direttore dei Lavori certifica il più presto possibile, dopo la risoluzione, il valore delle opere e tutti gli importi dovuti all'Appaltatore alla data della risoluzione.

In caso di risoluzione:

- a) un verbale dei lavori eseguiti dall'Appaltatore verrà redatto dal Direttore dei Lavori non appena possibile dopo l'ispezione delle opere e la stesura dell'inventario relativo alle installazioni provvisorie, ai materiali, agli impianti e alle attrezzature. L'Appaltatore sarà convocato per essere presente all'ispezione e alla stesura dell'inventario. Il Direttore dei Lavori compila inoltre la distinta delle somme ancora dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti per il lavoro prestato in relazione al Contratto e delle somme dovute dall'Appaltatore all'Amministrazione Appaltante;
- b) l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di acquistare interamente o in parte le installazioni provvisorie approvate dal Direttore dei Lavori nonché gli impianti ed i materiali appositamente forniti o fabbricati per l'esecuzione dei lavori nei termini del Contratto.
- c) il prezzo di acquisto delle installazioni provvisorie, degli impianti, dei materiali e delle attrezzature di cui sopra non eccederà la parte non corrisposta delle spese sostenute dall'Appaltatore, essendo tali spese limitate a quelle richieste per l'esecuzione del contratto in condizioni normali;
- d) l'Amministrazione Appaltante può acquistare, ai prezzi di mercato, i materiali e gli articoli forniti o ordinati dall'Appaltatore e non ancora pagati dall'Amministrazione Appaltante stessa, alle condizioni che il Direttore dei Lavori consideri appropriate.

38.2 l'Amministrazione Appaltante non è obbligata ad effettuare ulteriori pagamenti all'Appaltatore fintantoché i lavori non siano ultimati, dopo di che ha il diritto di ottenere da quest'ultimo il rimborso



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

**Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana
Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244**

delle eventuali spese supplementari derivanti dal completamento delle opere, oppure versa il saldo dovuto all'Appaltatore prima della risoluzione del Contratto.

38.3 Se l'Amministrazione Appaltante risolve il Contratto, ha il diritto di ottenere dall'Appaltatore un risarcimento per i danni subiti fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nel Contratto. Laddove non sia fissato alcun importo massimo, l'Amministrazione Appaltante ha diritto solo alla quota del prezzo contrattuale corrispondente al valore della parte delle opere che, per inadempienza dell'Appaltatore, non possono essere destinate all'uso previsto.

38.4 Laddove la risoluzione del contratto non sia dovuta ad atti od omissioni dell'Appaltatore, quest'ultimo ha il diritto di esigere, oltre alle somme dovutegli per i lavori già eseguiti, anche un indennizzo per le perdite subite.

38.5 Il presente contratto sarà automaticamente risolto se nel 1° (primo) anno seguente alla sua sottoscrizione non ha dato origine ad alcun pagamento.

Articolo 39 Risoluzione del Contratto da parte dell'Appaltatore

39.1 L'Appaltatore, dando preavviso di 14 giorni all'Amministrazione Appaltante, potrà risolvere il Contratto qualora l'Amministrazione Appaltante:

- a) non paghi all'Appaltatore le somme dovute secondo certificati di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori dopo la scadenza del termine stabilito, previsto all'Articolo 50.2; oppure
- b) persista nel non ottemperare agli obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti; oppure
- c) sospenda l'esecuzione dei lavori o di parte di esse per più di 180 giorni, per motivi non specificati nel Contratto oppure non imputabili all'Appaltatore.

39.2 Tale risoluzione non pregiudica tutti gli altri diritti derivanti dal Contratto all'Amministrazione Appaltante o all'Appaltatore. Dopo tale risoluzione, l'Appaltatore ha il diritto, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione dello Stato dell'Amministrazione Appaltante, di rimuovere immediatamente le proprie attrezzature dal Cantiere.

39.3 In caso di risoluzione, l'Amministrazione Appaltante indennizzerà l'Appaltatore per perdite o danni eventualmente subiti da quest'ultimo.

Articolo 40 Forza Maggiore

40.1 Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali qualora la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data in cui il contratto entra in vigore, qualunque sia la prima.

40.2 Il termine "forza maggiore" qui usato, si intende riferito a scioperi, serrate o altri conflitti di lavoro, atti di nemici pubblici, guerre -anche non dichiarate- blocchi, insurrezioni, disordini, epidemie, smottamenti, terremoti, tempeste, fulmini, inondazioni, erosione dovuta alle acque, sommosse civili,



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

esplosioni, e altri atti simili ed eventi imprevedibili che sfuggano al controllo delle parti e che non possano essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

40.3 Salve restando le disposizioni delle Condizioni Generali relative ai Ritardi nell'Esecuzione ed alla Risoluzione del Contratto da parte dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non sarà soggetto all'escussione della Garanzia di Buona Esecuzione, a liquidazione dei danni o a risoluzione per inadempienza se, e nella misura in cui, i ritardi nell'esecuzione, e altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali siano provocati da un caso di Forza Maggiore. Analogamente, ferme restando le prescrizioni delle Condizioni Generali relative ai Pagamenti in Ritardo e alla Risoluzione da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti per mancata esecuzione oppure per risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore per inadempienza se e nella misura in cui, i ritardi o le altre mancate ottemperanze dell'Amministrazione Appaltante ai propri obblighi siano dovuti ad un caso di forza maggiore.

40.4 Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che possa compromettere l'assolvimento dei propri obblighi, essa ne darà tempestiva notifica all'altra parte ed al Direttore dei Lavori, fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore continua ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ciò sia ragionevolmente possibile e mettere in opera qualsiasi ragionevole mezzo alternativo per eseguire gli obblighi che l'evento di forza maggiore non gli impedisca. L'Appaltatore non può mettere in opera tali mezzi alternativi fintantoché non abbia ricevuto istruzioni in tal senso dal Direttore dei Lavori.

40.5 Qualora l'Appaltatore debba sostenere dei costi supplementari per conformarsi alle istruzioni del Direttore dei Lavori o per porre in atto mezzi alternativi ai sensi dell' Articolo 63.4, l'ammontare di tali spese verrà certificato dal Direttore dei Lavori.

40.6 Qualora si sia verificata una situazione di forza Maggiore la quale continui a persistere per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione dell'appalto ottenute dall'Appaltatore a tale titolo, ambo le parti avranno il diritto di dare un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del Contratto. Qualora alla scadenza del termine di trenta giorni la situazione di Forza Maggiore persista, il Contratto verrà risolto e di conseguenza, in base alla legge che disciplina il contratto, le parti saranno liberate dall'obbligo di ulteriori esecuzioni del contratto.

Articolo 41 Decesso

41.1 Qualora l'Appaltatore sia una persona fisica, il contratto sarà risolto di diritto in caso di decesso della medesima. Comunque l'Amministrazione Appaltante esaminerà l'eventuale proposta degli eredi e degli aventi diritto che esprimano la propria intenzione di continuare il contratto. La decisione dell'Amministrazione Appaltante verrà notificata agli interessati entro 30 giorno dalla data di ricevimento della proposta.

41.2 Nel caso in cui il soggetto Appaltatore si componga di persone fisiche e una o più di esse muore, tra le parti dovrà essere concordato un rapporto in relazione all'avanzamento dei lavori e



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

l'Amministrazione Appaltante deciderà sulla opportunità di risolvere o continuare il contratto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.

41.3 Nei casi previsti dagli Articoli 41.1 e 41.2, l'intenzione di continuare l'esecuzione dei lavori dovrà essere notificata dagli interessati all'Amministrazione Appaltante entro quindici giorni dalla data del decesso. Tali persone saranno congiuntamente e individualmente responsabili della adeguata esecuzione del contratto, nella medesima misura del l'Appaltatore defunto. La continuazione del contratto sarà soggetta alle regole relative alla produzione della garanzia prevista all'Articolo 13.

COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE

Articolo 42 Composizione amichevole delle vertenze

42.1 Le Parti adopereranno ogni sforzo per comporre amichevolmente qualsiasi disputa che possa insorgere far di loro. Una volta che sia sorta una disputa, le Parti comunicheranno l'una all'altra per iscritto le loro rispettive posizioni in merito alla disputa così come qualsiasi soluzione che essi considerino possibile. Se una delle Parti lo ritiene conveniente, le Parti si incontreranno e tenteranno di comporre la disputa. Una Parte risponderà alla richiesta di composizione amichevole entro 30 giorni da tale richiesta. Il periodo massimo per raggiungere un accordo sarà di 120 giorni dall'inizio della procedura. Nel caso in cui il tentativo per raggiungere una composizione amichevole fallisca o una Parte manchi di rispondere in tempo alla richiesta di composizione, ciascuna Parte sarà libera di procedere alla fase successiva della procedura di composizione della disputa, dandone notizia all'altra.

Articolo 43 Composizione delle dispute in via giudiziaria

Nel caso in cui non venga raggiunto entro 120 giorni dall'inizio della procedura una composizione amichevole, ogni Parte può cercare:
sia una decisione in un tribunale nazionale o un lodo arbitrale.

CLAUSOLE ETICHE

Articolo 44 Clausole etiche

44.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti, o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i, e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta, oltre che all'applicazione di sanzioni amministrative.

44.2 Senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità appaltante, gli aggiudicatari ed il loro personale, o qualsiasi altra società/impresa con la quale l'aggiudicatario dovesse essere associato o legato non potranno, nemmeno su base complementare o di subappalto, realizzare opere o fornire beni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche a qualsiasi altro progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interesse dell'aggiudicatario.

44.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dovranno dichiarare di non avere alcun potenziale conflitto di interessi, e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel corso



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

dell'esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la stazione appaltante.

44.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, non potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle società/imprese partecipanti alla gara senza previa approvazione dell'Amministrazione Appaltante.

44.5 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi (in ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza il di lei preventivo assenso scritto.

44.6 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari, il loro personale ed i subcontraenti dovranno rispettare i diritti dell'uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli standard fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL (quali la "Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale", la "Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", la "Convenzione sul lavoro forzato", la "Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)", e la "Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile").

44.7 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari il loro personale ed i subcontraenti non dovranno esercitare alcuna attività o ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

44.8 È fatto obbligo agli aggiudicatari, al loro personale e agli eventuali subcontraenti, di mantenere il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti dall'aggiudicatario sono confidenziali.

44.9 Il contratto dovrà regolare l'utilizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante l'esecuzione del medesimo.

44.10 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli aggiudicatari e i subcontraenti dovessero cessare di essere indipendenti, l'autorità committente potrebbe, danni fatto salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso, e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di indennizzo.

44.11 L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione, e qualora l'autorità committente non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, "pratiche di corruzione" sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso con l'autorità committente.



**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE DI TIRANA**

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

44.12 Più precisamente, tutta la documentazione di gara, ed i relativi contratti per opere, forniture e servizi, dovranno includere una clausola che preveda l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le "spese commerciali non usuali" sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni pagate ad una società che appaia essere una copertura.

44.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte dell'Amministrazione Appaltante, a fornire elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. L'Amministrazione Appaltante potrà effettuare qualsivoglia controllo, della documentazione o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali.

44.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dall'Amministrazione Appaltante saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o all'esclusione permanente dall'ottenere pagamenti con finanziamenti dell'Amministrazione Appaltante.

44.15 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche da parte del concorrente o aggiudicatario e del subappaltatore, quando è previsto il subappalto, potrà determinare la loro esclusione da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dall'Amministrazione Appaltante, e l'applicazione di penali. L'individuo o l'impresa ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

44.16 È fatto obbligo all'Amministrazione Appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.

Articolo 45 Penali amministrative e finanziarie

45.1 Senza pregiudizio per l'applicazione delle penali previste nel contratto, un appaltatore che si sia reso responsabile di false dichiarazioni, o che sia incorso in gravi mancanze nel rispetto degli obblighi contrattuali in precedenti procedimenti, sarà escluso da tutti i contratti e altri simili strumenti finanziati da stanziamenti dell'Amministrazione Appaltante per un periodo massimo di due anni dal momento in cui si è verificata la violazione, come confermato dopo un procedimento giudiziario contro l'Appaltatore. L'Appaltatore può presentare le sue ragioni contro tale penale entro 30 giorni dalla notifica della sanzione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento o qualsiasi mezzo equivalente. In mancanza di qualsiasi reazione da parte dell'Appaltatore, o di ritiro della sanzione da parte dell'Amministrazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento delle ragioni dell'Appaltatore, la decisione di imporre la sanzione diventerà applicabile. Tale periodo potrà essere esteso fino a tre anni nel caso di recidiva nella violazione entro cinque anni dalla prima.

45.2 Qualora l'Appaltatore si sia reso responsabile di gravi omissioni contrattuali, incorrerà in penali finanziarie pari al 10% del valore totale del contratto in questione. Tale percentuale potrà salire al 20% nel caso di recidiva violazione nei cinque anni dalla prima.



AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

SEDE DI TIRANA

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244

Articolo 46 Controlli ed Ispezioni da parte dell'Amministrazione Appaltante

46.1 L'Appaltatore permetterà all'Amministrazione Appaltante, o ad istituzioni da questo appositamente designate, esaminando i documenti o per mezzo di sopraluoghi, la realizzazione del progetto e condurre una verifica completa, se necessaria, sulla base dei documenti di supporto dei conti, documenti contabili e qualsiasi altro documento che abbia rilevanza ai fini del finanziamento del progetto. Queste ispezioni possono avere luogo fino a 3 anni dopo il pagamento finale.

46.2 Oltre a quanto sopra, l'Appaltatore permetterà ad una Istituzione appositamente designata dall'Amministrazione Appaltante di condurre controlli e verifiche sul posto in accordo a procedure fissate dalla legislazione della comunità europea per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee contro frodi ed altre irregolarità.

46.3 A tal fine, l'Appaltatore si impegna a dare accesso adeguato a personale o agenti dell'Amministrazione Appaltante, o ad istituzioni da questo appositamente designate a tutti i siti e installazioni nei quali viene realizzato il contratto, comprendendo il suo sistema informatico, come pure documenti e banche dati riguardanti la gestione tecnica e finanziaria del progetto e prenderà tutti i provvedimenti per facilitare il loro lavoro. I documenti devono essere facilmente accessibili ed archiviati in modo da facilitare il loro esame e l'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione Appaltante loro precisa localizzazione.

46.4 L'Appaltatore garantisce che i diritti dell'Amministrazione Appaltante, o delle istituzioni da questa appositamente designate ad eseguire i controlli, le ispezioni e le verifiche saranno egualmente applicabili, nelle medesime condizioni ed applicando le stesse regole fissate in questo articolo, a qualsiasi subappaltatore o qualsiasi altra parte che abbia beneficiato di fondi dell'Amministrazione Appaltante.